



**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI AGGIUSTAMENTO BILATERALE DELLA
DOMANDA**

REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI AGGIUSTAMENTO BILATERALE DELLA	
DOMANDA	1
Articolo 1	Oggetto e allegati.....4
Articolo 2	Definizioni4
Articolo 3	Principi generali e modifiche del Regolamento.....5
Articolo 4	Disposizioni tecniche di funzionamento5
Articolo 5	Unità di misura e arrotondamenti.....5
Articolo 6	Accesso al sistema informatico del GME.....6
Articolo 7	Corrispettivi per i servizi erogati dal GME.....6
Articolo 8	Informazioni sulle sessioni della PAB6
Articolo 9	Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni.....6
Articolo 10	Sicurezza di accesso7
TITOLO II ISCRIZIONE ALLA PAB	7
Articolo 11	Requisiti per l'iscrizione alla PAB.....7
Articolo 12	Domanda di iscrizione alla PAB.....7
Articolo 13	Procedura di iscrizione8
Articolo 14	Iscrizione alla PAB dell'Acquirente Unico8
Articolo 15	Elenco degli operatori iscritti alla PAB8
Articolo 16	Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell'Elenco degli operatori iscritti alla PAB9
Articolo 17	Verifiche.....10
Articolo 18	Obblighi di comunicazione.....10
Articolo 19	Esclusione su richiesta dalla PAB.....11
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI DELLA PAB	11
Articolo 20	Oggetto della PAB.....11
Articolo 21	Periodo rilevante.....12
Articolo 22	Zone geografiche.....12
Articolo 23	Dati e informazioni sui punti di offerta.....12
Articolo 24	Ora solare e ora legale13
Articolo 25	Termini di presentazione delle proposte di scambio13
Articolo 26	Tipologia delle proposte di scambio.....13
Articolo 27	Proposte di scambio in acquisto e in vendita di energia e punti di offerta..13
Articolo 28	Modalità di presentazione delle proposte di scambio14
Articolo 29	Contenuto minimo delle proposte di scambio15
Articolo 30	Controllo di validità delle proposte di scambio15
Articolo 31	Verifica della congruità tecnica delle proposte di scambio.....16
Articolo 32	Margini a salire e margini a scendere ai fini della PAB.....16
Articolo 33	Requisiti di congruità tecnica delle proposte di scambio sulla PAB17
Articolo 34	Chiusura provvisoria della PAB e proposte di scambio provvisoriamente non congrue.....17
Articolo 35	Esito della PAB e programmi orari di aggiustamento.....18
Articolo 36	Indisponibilità di elementi della rete elettrica18
Articolo 37	Sospensione della PAB18
Articolo 38	Condizioni di emergenza19
TITOLO IV LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI	19
CAPO I LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	19
Articolo 39	Liquidazione dei corrispettivi.....19
Articolo 40	Liquidazione giornaliera.....20
CAPO II FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	20
Articolo 41	Periodo di fatturazione.....20

Articolo 42	Fatturazione.....	20
Articolo 43	Contenuto delle fatture	21
CAPO III REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI.....		21
Articolo 44	Istituto affidatario	21
Articolo 45	Pagamento dei corrispettivi	21
Articolo 46	Mancato pagamento dei corrispettivi	21
Articolo 47	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni.....	22
Articolo 48	Contestazione dell'esito della PAB e dei programmi orari di aggiustamento.....	22
Articolo 49	Verifica delle contestazioni	22
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		23
Articolo 50	Disposizioni transitorie in materia di presentazione delle proposte di scambio.....	23
Articolo 51	Entrata in vigore.....	23
Articolo 52	Allegati.....	24

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e allegati

1.1 Il presente Regolamento della piattaforma di aggiustamento bilaterale della domanda (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento della piattaforma per l'aggiustamento bilaterale della domanda (nel seguito: PAB).

Articolo 2
Definizioni

2.1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con D.M. 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U., Serie Generale, n. 301 del 30 dicembre 2003 e ss.mm.ii. (di seguito: la Disciplina).

2.2 Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

- a) per programma orario cumulato di aggiustamento si intende il programma orario ottenuto come somma di tutti i programmi orari di aggiustamento riferiti allo stesso punto di offerta in prelievo;
- b) per programma orario di aggiustamento si intende la somma di tutte le proposte di scambio confermate e presentate dallo stesso operatore, con riferimento ad un punto di offerta in prelievo;
- c) per proposta di scambio confermata si intende una proposta di scambio congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta e l'obbligo di fornire il servizio offerto;
- d) per proposta di scambio congrua si intende la proposta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento;
- e) per proposta di scambio in acquisto si intende la proposta di acquisizione di energia comunicata da un operatore al GME attraverso la PAB;
- f) per proposta di scambio in vendita si intende la proposta di cessione di energia comunicata da un operatore al GME attraverso la PAB;
- g) per proposta di scambio multipla si intende una proposta costituita da una serie di proposte presentate da uno stesso operatore per lo stesso periodo rilevante e riferite ad uno stesso punto di offerta;
- h) per proposta di scambio semplice si intende una proposta che specifica una quantità di energia offerta in acquisto o in vendita, riferita ad un punto di offerta e ad un periodo rilevante;
- i) per proposta di scambio valida si intende la proposta presentata conformemente alle procedure e nei termini previsti nel Regolamento;
- j) per proposte di scambio bilanciate si intendono un insieme di proposte di scambio semplici o multiple, presentate da uno stesso operatore o da operatori diversi, purché riferite allo stesso periodo rilevante e a punti di offerta in prelievo

appartenenti alla stessa zona geografica, tali che le rispettive quantità si equilibrino e siano identificate come reciprocamente bilanciate mediante un apposito codice alfanumerico scelto dagli operatori;

- k) per scambio si intende la cessione di energia tra due operatori comunicata dagli operatori stessi sulla PAB, presentando proposte di scambio che siano state confermate.

Articolo 3 **Principi generali e modifiche del Regolamento**

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie.
- 3.2 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
- 3.3 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla PAB agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.4 Il GME si riserva il diritto di modificare il Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* o altro mezzo idoneo.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (DTF). Nel predisporre le DTF il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può altresì rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini del funzionamento della PAB, l'unità di misura dell'energia elettrica è il MWh, con specificazione di tre decimali.

Articolo 6
Accesso al sistema informatico del GME

6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete *internet*.

Articolo 7
Corrispettivi per i servizi erogati dal GME

7.1 Gli operatori della PAB, a fronte dei servizi forniti dal GME, sono tenuti al versamento a favore dello stesso di un corrispettivo per ogni MWh scambiato.

7.2 La misura del corrispettivo di cui al precedente comma 7.1 è pari a 1 (*uno*) centesimo di euro per ogni MWh.

Articolo 8
Informazioni sulle sessioni della PAB

8.1 Il GME si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito *internet* i dati ed i risultati, a livello aggregato, degli scambi conclusi sulla PAB. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati delle sessioni della PAB che lo riguardano direttamente.

8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle quantità scambiate per un periodo minimo di dodici mesi.

8.3 Il GME trasmette a Terna unicamente le informazioni necessarie per le attività di competenza di quest'ultimo.

Articolo 9
Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni

9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:

- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME, il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
- b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.

9.2 Le proposte di scambio presentate dagli operatori si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME. Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:

- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
- b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
- c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.

9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

10.1 Gli operatori accedono alla PAB attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire e a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II **ISCRIZIONE ALLA PAB**

Articolo 11 **Requisiti per l'iscrizione alla PAB**

11.1 Possono iscriversi alla PAB tutti i soggetti che siano utenti del dispacciamento in prelievo con riferimento ai punti di offerta in prelievo nella loro disponibilità, o altri soggetti da questi delegati.

Articolo 12 **Domanda di iscrizione alla PAB**

12.1 Il soggetto che intende partecipare alla PAB presenta al GME una domanda di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato 1).

Articolo 13
Procedura di iscrizione

- 13.1 Entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda, verificata la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'avvenuta iscrizione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefacsimile.
- 13.2 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 13.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.

Articolo 14
Iscrizione alla PAB dell'Acquirente Unico

- 14.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 12, l'Acquirente Unico è iscritto di diritto alla PAB.

Articolo 15
Elenco degli operatori iscritti alla PAB

- 15.1 Gli operatori iscritti alla PAB secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 13 e Articolo 14 sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori iscritti alla PAB”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
- 15.2 Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori iscritti alla PAB contiene:
- a) codice di identificazione dell’operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativo recapito;
 - c) codice di identificazione dei punti di offerta a cui l’operatore ha titolo a riferire proposte di scambio.
- 15.3 Il GME pubblica, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni: cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale; luogo di residenza, ovvero sede legale.
- 15.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell’Elenco degli operatori iscritti alla PAB.

Articolo 16
Richiesta di inserimento di dati e di informazioni nell’Elenco degli operatori iscritti alla PAB

- 16.1 Ai fini della presentazione di proposte di scambio sulla PAB, ciascun operatore che non sia un utente del dispacciamento in prelievo richiede al GME l'inserimento nell'Elenco degli operatori iscritti alla PAB dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, lettera c).
- 16.2 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, lettera c), è allegata una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare proposte di scambio relativamente a detto punto di offerta. Tale dichiarazione riporta, almeno, l'indicazione di:
- a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
 - b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare proposte di scambio relative a tale punto di offerta;
 - c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare proposte di scambio relative a tale punto di offerta.
- L'operatore richiedente è responsabile, nei confronti del GME, del pagamento dei corrispettivi relativi agli scambi effettuati su tale punto di offerta;
- 16.3 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 16.1, l'Elenco degli operatori iscritti alla PAB viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validità di cui al successivo Articolo 30, tale modifica produce effetti a partire dalla successiva delle seguenti date:
- a) entro le ore 00,00 del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta stessa
 - b) la data di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera b)

Articolo 17 **Verifiche**

- 17.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della PAB secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla PAB, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.

Articolo 18 **Obblighi di comunicazione**

- 18.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'iscrizione alla PAB, ovvero sia tale da modificare i dati e le informazioni di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori iscritti alla PAB.
- 18.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 18.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori iscritti alla PAB.

Articolo 19 **Esclusione su richiesta dalla PAB**

- 19.1 Ai fini dell'esclusione dalla PAB gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.
- 19.2 L'esclusione su richiesta dalla PAB decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 19.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 19.1.
- 19.3 L'esclusione su richiesta dalla PAB non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sulla PAB.
- 19.4 Qualora, nel corso del periodo di durata della sospensione disposta ai sensi del successivo Articolo 46, l'operatore presenti richiesta di esclusione dal mercato, la riammissione alla PAB potrà avere effetto soltanto una volta decorso il periodo di durata della sospensione.

TITOLO III **FUNZIONAMENTO DELLE SESSIONI DELLA PAB**

Articolo 20 **Oggetto della PAB**

- 20.1 Sulla PAB gli operatori comunicano proposte di scambio ai fini della definizione di scambi di energia elettrica tra gli operatori stessi.
- 20.2 Gli scambi di energia elettrica possono avvenire solo tra punti di offerta in prelievo appartenenti alla stessa zona geografica.
- 20.3 La comunicazione delle proposte di scambio di cui al precedente comma 20.1 avviene secondo le modalità indicate dal presente Regolamento.
- 20.4 Il GME non è controparte degli operatori per le proposte di scambio comunicate attraverso la PAB, non è a conoscenza dei prezzi a cui tali scambi sono effettuati e pertanto non è responsabile della regolazione delle eventuali partite economiche che dovessero sorgere tra gli operatori relativamente a ciascuno scambio effettuato.
- 20.5 Sulla PAB vengono comunicate proposte di scambio di energia elettrica relative ai periodi rilevanti del giorno di calendario successivo a quello in cui termina la seduta. Ai fini dell'immissione o del prelievo dell'energia elettrica oggetto delle proposte si applica la normativa prevista nella disciplina del dispacciamento.

Articolo 21 ***Periodo rilevante***

- 21.1 Il periodo rilevante è pari all'ora fissa.

Articolo 22 ***Zone geografiche***

- 22.1 Le zone geografiche che caratterizzano la PAB coincidono con quelle che Terna comunica al GME ai fini del Mercato elettrico.

Articolo 23 ***Dati e informazioni sui punti di offerta***

- 23.1 Il GME riceve da Terna i seguenti dati e informazioni, relativi a ciascun punto di offerta relativamente al quale possono essere comunicati gli scambi sulla PAB:
- a) codice di identificazione del punto di offerta in prelievo;
 - b) identità dell'utente del dispacciamento del punto di offerta.

Articolo 24
Ora solare e ora legale

24.1 Le modalità di definizione del periodo rilevante in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale e dall'ora legale all'ora solare sono indicate nelle DTF.

Articolo 25
Termini di presentazione delle proposte di scambio

25.1 La seduta della PAB:

- a) si apre almeno trenta giorni di calendario prima di quello a cui le proposte di scambio si riferiscono;
- b) si chiude il giorno di calendario precedente a quello a cui le proposte di scambio si riferiscono.

25.2 Gli orari di apertura e di chiusura della seduta della PAB sono definiti nelle DTF.

Articolo 26
Tipologia delle proposte di scambio

26.1 Sulla PAB sono ammesse solo proposte di scambio semplici o multiple, purché appartenenti ad un insieme di proposte di scambio bilanciate.

Articolo 27
Proposte di scambio in acquisto e in vendita di energia e punti di offerta

27.1 Sulla PAB le quantità si riferiscono ad energia elettrica.

27.2 Le quantità di energia elettrica specificate nelle proposte di scambio possono assumere solo valori maggiori od uguali a zero.

27.3 Le quantità di energia elettrica specificate nelle proposte di scambio sono riferite ai punti di offerta.

27.4 Le quantità di energia elettrica specificate nei programmi orari di aggiustamento sono riferite ai punti di offerta.

27.5 Sulla PAB gli operatori possono riferire proposte di scambio di energia elettrica esclusivamente a punti di offerta in prelievo.

27.6 Le proposte di scambio in vendita esprimono la disponibilità a cedere una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, pari a

quella indicata nella proposta. Le proposte di scambio in acquisto esprimono la disponibilità ad acquisire una quantità di energia, come eventualmente modificata per tenere conto delle perdite, pari a quella indicata nella proposta.

- 27.7 Una proposta di scambio in vendita sulla PAB, qualora confermata, comporta l'impegno a ridurre il prelievo di energia elettrica dalla rete nel punto di offerta, nel periodo rilevante e per i quantitativi di energia elettrica specificati nella proposta, rispetto a quelli definiti nel programma orario finale cumulato di prelievo afferente lo stesso punto di offerta.
- 27.8 Una proposta di scambio in acquisto sulla PAB, qualora confermata, comporta l'impegno ad aumentare il prelievo di energia elettrica dalla rete nel punto di offerta, nel dato periodo rilevante e per i quantitativi di energia elettrica specificati nella proposta, rispetto a quelli definiti nel programma orario finale cumulato di prelievo afferente lo stesso punto di offerta.
- 27.9 Ciascuna proposta di scambio in vendita o in acquisto presentata sulla PAB deve essere coerente con le potenzialità di prelievo nel punto di offerta a cui la proposta è riferita e deve corrispondere alla effettiva volontà di aumentare o ridurre il prelievo per le quantità di energia elettrica oggetto della proposta nel punto di offerta.
- 27.10 Le modalità di attribuzione delle perdite convenzionali alle quantità specificate nelle proposte di scambio in acquisto e in vendita, come stabilito nella disciplina del dispacciamento, sono definite nelle DTF.
- 27.11 Più operatori possono presentare proposte di scambio riferite allo stesso punto di offerta sulla PAB.

Articolo 28
Modalità di presentazione delle proposte di scambio

- 28.1 Le proposte di scambio sulla PAB possono essere presentate mediante:
- a) la compilazione degli appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME;
 - b) l'invio di un file, attraverso il sistema informatico del GME, nel formato definito nelle DTF.
- 28.2 La ricezione da parte del GME attraverso le modalità di cui al precedente comma 28.1, lettera a), in una seduta della PAB, di una proposta di scambio valida da parte di un operatore, riferita ad un punto di offerta, comporta la sostituzione con tale proposta di tutte le proposte presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevuti dal GME nel corso della medesima seduta della PAB. La presentazione di proposte di scambio attraverso le modalità di cui al precedente comma 28.1, lettera b), consente la sostituzione o l'integrazione, secondo le modalità previste nelle DTF, delle proposte di scambio presentate dallo stesso operatore, riferite allo stesso punto di offerta e allo stesso periodo rilevante precedentemente ricevute dal GME nel corso della medesima seduta della PAB.
- 28.3 Una proposta di scambio valida può essere sostituita con una nuova proposta fino al termine della seduta della PAB.
- 28.4 Una proposta di scambio valida presentata da un operatore può essere revocata fino al termine della seduta della PAB per il quale la proposta è stata presentata.

Articolo 29 **Contenuto minimo delle proposte di scambio**

- 29.1 Le proposte di scambio sulla PAB riportano almeno le seguenti indicazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta la proposta di scambio;
 - b) il codice di identificazione della PAB;
 - c) il codice di identificazione del punto di offerta a cui la proposta di scambio è riferita;
 - d) il periodo rilevante a cui la proposta di scambio si riferisce;
 - e) la tipologia della proposta di scambio (in acquisto/in vendita);
 - f) l'indicazione di proposta di scambio bilanciata;
 - g) la quantità di energia elettrica oggetto della proposta;
 - h) ogni altra eventuale indicazione definita dalle DTF.
- 29.2 Il numero massimo di proposte di scambio bilanciate che compongono una proposta di scambio multipla è definito nelle DTF. Ai fini della determinazione dell'esito della sessione della PAB, ciascuna proposta di scambio multipla è considerata come un insieme di proposte di scambio bilanciate.

Articolo 30 **Controllo di validità delle proposte di scambio**

- 30.1 Entro il termine stabilito nelle DTF, il GME controlla la validità di ciascuna proposta di scambio ricevuta. Entro lo stesso termine, il GME comunica all'operatore interessato l'esito del controllo e i motivi dell'eventuale esito negativo.
- 30.2 Una proposta di scambio ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'operatore non è sospeso al momento della ricezione della proposta di scambio;
 - b) l'operatore ha titolo a presentare proposte di scambio riferite al punto di offerta;
 - c) la proposta di scambio è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1;
 - d) la proposta di scambio riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 29, comma 29.1;
 - e) la proposta di scambio è stata ricevuta entro i termini che definiscono la durata della seduta della PAB, indicati nelle DTF;
 - f) il punto di offerta risulta abilitato alla PAB.

Articolo 31 **Verifica della congruità tecnica delle proposte di scambio**

- 31.1 Il GME procede alla verifica della congruità tecnica delle proposte di scambio valide al termine della seduta della PAB.
- 31.2 Una proposta di scambio valida è congrua se:
- a) l'operatore non è sospeso;
 - b) la proposta di scambio rispetta i requisiti specificati di cui al successivo Articolo 33.
- 31.3 Ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici previsti al successivo Articolo 33, il GME utilizza i margini a salire e a scendere di ciascun punto di offerta.
- 31.4 *[omissis]*

Articolo 32 **Margini a salire e margini a scendere ai fini della PAB**

- 32.1 Entro il termine di chiusura della seduta della PAB, il GME assegna i valori dei margini a salire e a scendere ai fini della PAB relativi ad ogni punto di offerta. I valori dei margini a salire relativi ad ogni punto di offerta sono posti pari al programma post-MGP cumulato di prelievo riferito allo stesso punto di offerta. I valori dei margini a scendere relativi ad ogni punto di offerta sono posti pari a infinito.
- 32.2 *[omissis]*
- 32.3 *[omissis]*

Articolo 33
Requisiti di congruità tecnica delle proposte di scambio sulla PAB

- 33.1 Ai fini di quanto previsto al precedente Articolo 31, comma 31.2, lettera b), si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
- 33.2 Le proposte di scambio in vendita presentate sulla PAB sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a salire ai fini della PAB per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre proposte di scambio in vendita riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, precedentemente presentate e già verificate congrue.
- 33.3 Le proposte di scambio in acquisto presentate sulla PAB sono considerate congrue se il quantitativo di energia elettrica in esse specificato è non superiore al margine a scendere ai fini della PAB per lo stesso punto di offerta e lo stesso periodo rilevante, ridotto della somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle altre proposte di scambio in acquisto riferite allo stesso punto di offerta per lo stesso periodo rilevante, precedentemente presentate e già verificate congrue.
- 33.4 Ciascun insieme di proposte di scambio bilanciate, identificato attraverso il medesimo codice alfanumerico scelto dagli operatori, è considerato congruo se:
- a) le singole proposte di scambio soddisfano i requisiti di cui ai precedenti commi 33.2 e 33.3;
 - b) le singole proposte di scambio sono riferite al medesimo periodo rilevante e alla medesima zona geografica;
 - c) la somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle proposte di scambio in vendita è uguale alla somma dei quantitativi di energia elettrica specificati nelle proposte di scambio in acquisto, tenuto conto delle perdite convenzionali attribuite ai sensi dell'Articolo 27, comma 27.10.

Articolo 34
Chiusura provvisoria della PAB e proposte di scambio provvisoriamente non congrue

- 34.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME chiude provvisoriamente la seduta della PAB.
- 34.2 Entro un'ora dal termine di cui al precedente comma 34.1, il GME individua le proposte di scambio provvisoriamente non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 31.
- 34.3 In esito alla determinazione di cui al precedente comma 34.2 il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato proposte di scambio sulla PAB, limitatamente a tali proposte, le proposte di scambio provvisoriamente non congrue, indicandone la motivazione.

34.4 In presenza di proposte di scambio provvisoriamente non congrue, entro 30 minuti dal termine di cui al precedente comma 34.2, il GME riapre la seduta della PAB.

Articolo 35 **Esito della PAB e programmi orari di aggiustamento**

35.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME chiude definitivamente la seduta della PAB e, entro un'ora dalla chiusura, ne determina gli esiti ai sensi delle disposizioni del presente Articolo.

35.2 Il GME individua le proposte di scambio confermate come quelle che soddisfano i requisiti di cui al precedente Articolo 33.

35.3 Le proposte di scambio individuate come confermate costituiscono il programma orario di aggiustamento.

35.4 In esito alla determinazione del programma orario di aggiustamento, il GME comunica a ciascun operatore che ha presentato proposte di scambio sulla PAB, limitatamente a tali proposte:

- a) le proposte di scambio confermate, specificando l'ammontare di energia elettrica confermata;
- b) i programmi orari di aggiustamento di cui al precedente comma 35.3, relativi alle proposte di scambio presentate dall'operatore e confermate;
- c) le proposte di scambio respinte in quanto non congrue in esito alle verifiche di cui al precedente Articolo 31, comma 31.2, indicandone la motivazione.

35.5 Alla fine della sessione della PAB, il GME comunica all'utente del dispacciamento di ciascun punto di offerta, qualora iscritto alla PAB, e a Terna, il relativo programma orario cumulato di aggiustamento.

Articolo 36 **Indisponibilità di elementi della rete elettrica**

36.1 Gli operatori rimangono titolari dei diritti e sono tenuti all'adempimento delle obbligazioni assunte sulla PAB anche nel caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica dovuta a responsabilità del gestore o del titolare della medesima, al fatto del terzo, ad ordine di pubbliche autorità o nelle ipotesi di forza maggiore.

Articolo 37 **Sospensione della PAB**

37.1 Su richiesta di Terna, ricorrendo condizioni eccezionali individuate nella disciplina del dispacciamento, il GME dispone la sospensione della PAB.

37.2 In tutti i casi di sospensione della PAB, il GME ne dà informativa all'Autorità e al Ministero delle Attività Produttive.

Articolo 38 **Condizioni di emergenza**

38.1 Si considerano condizioni di emergenza:

- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere proposte di scambio inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 28, comma 28.1, a causa di disfunzioni nei propri sistemi di telecomunicazione;
- b) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico del GME stesso, non sia in grado di determinare gli esiti relativi ad una sessione della PAB;
- c) il caso in cui il GME, per qualunque motivo, anche a causa di disfunzioni nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, non sia in grado di comunicare agli operatori gli esiti relativi ad una sessione della PAB.

38.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 38.1, lettera a), il GME comunica agli operatori, secondo modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza e il nuovo termine di chiusura della seduta della PAB. In presenza di eventi di particolare gravità, qualora entro il nuovo termine per la chiusura della seduta della PAB persistano le condizioni di cui al precedente comma 38.1, lettera a), il GME annulla la seduta e ne dà comunicazione agli operatori e a Terna, secondo le modalità definite nelle DTF.

38.3 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 38.1, lettera b), il GME sospende le operazioni sulla PAB e comunica a Terna e agli operatori la durata presunta della sospensione, secondo le modalità definite nelle DTF.

38.4 Le modalità di comunicazione adottate dal GME qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 38.1, lettera c), sono definite nelle DTF.

38.5 Non sussiste alcuna responsabilità del GME per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del suo controllo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del sistema informatico del GME dovuti a virus, hackers, scioperi, etc.

TITOLO IV **LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

CAPO I **LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE**

Articolo 39 **Liquidazione dei corrispettivi**

39.1 Al termine di ciascuna sessione della PAB il GME valorizza le partite economiche per corrispettivi, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1, per gli scambi confermati sulla PAB.

39.2 Il GME determina, per ogni periodo rilevante, separatamente per l'insieme dei punti di offerta nella disponibilità dell'operatore la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti al GME per tutti gli scambi confermati sulla PAB.

Articolo 40 **Liquidazione giornaliera**

40.1 Per ogni giorno, sulla base delle valorizzazioni e delle somme di cui al precedente Articolo 39, il GME determina per ciascun operatore, separatamente per l'insieme dei punti di offerta, la somma, per tutti i periodi rilevanti, degli importi di cui al precedente Articolo 39, comma 39.2.

40.2 Il GME, entro il giorno successivo alla chiusura di ciascuna sessione della PAB, comunica all'operatore gli importi di cui al precedente comma 40.1.

CAPO II **FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE**

Articolo 41 **Periodo di fatturazione**

41.1 Il periodo di fatturazione delle partite economiche per corrispettivi relative alla PAB è il mese di calendario.

Articolo 42 **Fatturazione**

42.1 Per ogni periodo di fatturazione, entro il termine definito nelle DTF, il GME fattura ad ogni operatore, per tutti i periodi rilevanti compresi nel periodo di fatturazione, gli importi di cui al precedente Articolo 40, comma 40.1.

42.2 Le fatture di cui al precedente comma 42.1 sono rese disponibili agli operatori per via telematica, secondo le modalità definite nelle DTF.

Articolo 43
Contenuto delle fatture

- 43.1 Le fatture e le comunicazioni di cui al precedente Articolo 42, comma 42.1, evidenziano, per ciascun periodo rilevante compreso nel periodo di fatturazione e per ciascuna sessione della PAB, almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di energia elettrica relative agli scambi conclusi;
 - b) i corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, comma 7.1;
 - c) le partite fiscali applicate;
 - d) l'importo totale.

CAPO III
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 44
Istituto affidatario

- 44.1 Per istituto affidatario del servizio di tesoreria si intende quanto disposto dall'Articolo 82 della Disciplina .

Articolo 45
Pagamento dei corrispettivi

- 45.1 Gli operatori, sulla base delle fatture ricevute dal GME ai sensi del precedente Articolo 42, con le modalità ed entro il termine stabilito nelle DTF, fanno pervenire all'istituto affidatario di cui al precedente Articolo 44, comma 44.1, il pagamento degli importi dovuti a titolo di corrispettivi.

Articolo 46
Mancato pagamento dei corrispettivi

- 46.1 Il mancato pagamento dei corrispettivi comporta la sospensione dell'operatore inadempiente dalla PAB.

TITOLO V
CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA PAB

Articolo 47
Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 47.1 Le contestazioni relative alla PAB sono inoltrate, a pena di inammissibilità, nei termini indicati nel presente Titolo .
- 47.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione della proposta di scambio oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi a base della contestazione.

Articolo 48
Contestazione dell'esito della PAB e dei programmi orari di aggiustamento

- 48.1 L'operatore può contestare l'esito della PAB e dei programmi orari di aggiustamento, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 49
Verifica delle contestazioni

- 49.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 48 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 49.2 Qualora una contestazione di cui al precedente Articolo 48, relativa ad una proposta di scambio non risultata valida o congrua, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da dolo o colpa grave del GME, nel caso in cui la proposta di scambio stessa sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato unicamente un importo a titolo di indennizzo pari al prodotto, se positivo, tra la quantità specificata nella proposta di scambio e:
- a) qualora la contestazione riguardi una proposta di scambio in acquisto, la differenza tra l'onere di sbilanciamento in aumento, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, ed il prezzo determinatosi sul MGP, nello stesso giorno e nella stessa ora cui la proposta di scambio si riferisce;
 - b) qualora la contestazione riguardi una proposta di scambio in vendita, la differenza tra il prezzo determinatosi sul MGP e l'onere di sbilanciamento in diminuzione, come determinato in applicazione delle disposizioni vigenti, nello stesso giorno e nella stessa ora cui la proposta di scambio si riferisce.

49.3 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione di PAB a cui essa si riferisce.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 50

Disposizioni transitorie in materia di presentazione delle proposte di scambio

50.1 Per i primi ventinove giorni dall'avvio della PAB, non si applicano le disposizioni contenute al precedente Articolo 25, comma 25.1, lettera a), e l'apertura delle sedute è definita dalle DTF.

Articolo 51

Entrata in vigore

51.1 Il presente Regolamento è pubblicato sul sito *internet* del GME ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 52
Allegati

Allegato 1: Modello di domanda di iscrizione.



***Modello di domanda di iscrizione alla Piattaforma di
Aggiustamento dei Bilaterali (PAB)***

Modello di domanda di iscrizione alla Piattaforma di Aggiustamento dei Bilaterali, di cui all'articolo 12 del Regolamento della Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale della Domanda e successive modifiche ed integrazioni

Il sottoscritto(nome e cognome), nato/a a
....., il, residente in
..... (prov.), (indirizzo),
C.F....., P.I....., numero telefonico
....., numero di telefacsimile....., indirizzo e-
mail.....

ovvero

la società/altro (denominazione o ragione sociale), con sede legale in (indirizzo e CAP), prov., C.F., P.I., numero telefonico, numero di telefacsimile, indirizzo e-mail, in persona di, in qualità di..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

CONSIDERATO CHE

- il Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. (di seguito: GME) ha istituito la Piattaforma di Aggiustamento Bilaterale della Domanda (di seguito: PAB);
- le modalità di gestione della PAB sono definite dal Regolamento della PAB (di seguito: Regolamento), pubblicato sul sito *internet* del GME, come successivamente modificato ed integrato;
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME;
- ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, mediante supporto informatico, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 13 del predetto Decreto.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/altro, in persona di, in qualità di..... (legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri),

CHIEDE

l'iscrizione alla PAB e, a tal fine,

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento ed alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di aver concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo o di avere titolo a presentare offerte riferite ad unità di consumo (a tal fine, allega una dichiarazione resa dal relativo utente del dispacciamento in prelievo);
- 3) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;
- 4) di prestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
- 5) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;

6) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., in qualità di....., il cui recapito è il seguente(indicare numero di telefono, numero di fax e indirizzo e-mail);

7) che il/i soggetto/i deputato/i ad accedere alla PAB in nome e per conto del Richiedente è/sono:

1. il/la signor/a....., nato/a a.....il....., residente in C.F....., numero telefonico indirizzo e-mail

2. il/la signor/a....., nato/a a.....il.....residente in C.F....., numero telefonico indirizzo e-mail

8) (eventuale) che il codice identificativo assegnato da Terna è il seguente: OE.....

Luogo, data
.....

Firma
.....